FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/CGF (2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 5 luglio 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

- 1. RICORSO SIG. FRANZA PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 (CINQUE) CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL'ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)
- 2. RICORSO FRANZA VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 (CINQUE) CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL'ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)
- 3. RICORSO CAMBRIA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 1 (UNO) INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL'ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)

- 4. RICORSO SANTAMAURA DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 1 (UNO) INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL'ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)
- 5. RICORSO CUTRI' CARMELO SAVINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 1 (UNO) INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL'ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)
- 6. RICORSO GALLETTI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 1 (UNO), INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL'ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)

La C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1,2,3,4,5 e 6, li respinge. Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

7. RICORSO GASPARIN SERGIO (ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE *PRO TEMPORE* CALCIO CATANIA S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 85 LETTERA A) PARAGRAFO VI N.O.I.F. – NOTA N. 3521/359 PF12-13 SP/BLP DEL 10.12.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 100/CDN del 12.6.2013)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Sergio Gasparin annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 5 luglio 2013

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE Giancarlo Abete